



Comune di Padova



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALL'ELEZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE

IL SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 06/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale, di seguito solo Garante, e disciplinate le modalità di elezione ed i profili operativi inerenti la sua attività;

ATTESO:

- che l'articolo 4, comma 1, del Regolamento sui diritti delle persone private o limitate nella libertà personale assegna al Settore competente il compito di invitare, tramite avviso pubblico, i soggetti aventi i requisiti previsti a presentare la propria candidatura;
- che risulta pertanto necessario acquisire le candidature per ricoprire l'incarico del Garante, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del succitato Regolamento;
- che l'elezione del Garante spetta al Consiglio Comunale mediante scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo candidato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato Regolamento

RENDE NOTO

che a partire dal 20 agosto 2020 e fino alle ore 12:00 del 15 settembre 2020 possono essere presentare proposte di candidature per la nomina di Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale (vedasi punto 5) e

INVITA

tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti a presentare la propria candidatura

1 Requisiti e durata della carica

Possono presentare la propria candidatura a Garante tutti coloro che, tenendo conto della specificità e dei compiti assegnati, risultino avere una comprovata competenza nel campo giuridico e/o dei diritti umani e/o delle scienze sociali o di provata esperienza nel campo educativo, oppure della formazione o della tutela dei diritti o nelle attività sociali delle attività solidali, delle marginalità sociali e dell'inclusione sociale.

Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2 Incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità

Si applicano al Garante le stesse cause di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale. La carica di Garante è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività che nei fatti pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l'autonomia, l'indipendenza e l'efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ufficio o che, a qualsiasi titolo, possa costituire conflitto di interesse. Si annoverano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica, dell'amministrazione penitenziaria, l'esercizio della professione forense. Nel caso in cui il Garante faccia parte di Associazioni o di Enti del Terzo settore che operano a favore delle persone private o limitate nella libertà personale non potrà, durante il mandato, svolgere attività riguardante soggetti detenuti o accedere al carcere come rappresentante dell'Associazione di appartenenza.

3 Ruolo e compiti del Garante

1. Il Garante opera a favore delle persone private o comunque limitate nella libertà personale ospitate in strutture ubicate nell'ambito del territorio di propria competenza e domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Padova; egli ne tutela i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile nonché la fruizione dei servizi. Nello specifico, tenuto conto della loro condizione di restrizione, il Garante, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune, promuove il diritto alla salute delle persone private o limitate nella libertà personale, nonché gli altri diritti fondamentali quali quello alla formazione, al lavoro, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva, alle relazioni familiari e sociali con il territorio.
2. Il Garante riceve da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e sull'eventuale violazione o parziale attuazione dei diritti dei detenuti e si rivolge alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. In ogni caso i detenuti e gli internati hanno diritto ad avere colloqui e a scambiare corrispondenza con il Garante, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii..
3. Il Garante svolge altresì un'azione di sensibilizzazione, promuovendo e/o realizzando iniziative sul tema delle condizioni di detenzione, dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione delle pene detentive, nonché della funzione reintegrativa delle stesse, nel più ampio quadro del rapporto tra carcere, società esterna e territorio.
4. Il Garante si rapporta con regolarità con le persone private o limitate nella libertà personale di cui al comma 1 del presente articolo e visita i luoghi in cui queste ultime si trovano; si rapporta inoltre sistematicamente con le Associazioni, gli Enti, le Autorità e, in generale, con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano delle persone di cui al comma 1 del presente articolo e può richiedere in qualsiasi momento un confronto con gli Organi del Comune sulle materie di propria competenza. Il Garante può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, ai sensi dell'art 67 comma 1 lett. l-bis della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii..
5. Il Garante relaziona annualmente al Consiglio comunale in merito alla propria attività e trasmette al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre.
6. Il Garante opera in piena libertà ed indipendenza, non essendo soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica o funzionale.
7. Gli aspetti organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono oggetto di apposita disciplina approvata dalla Giunta comunale. Il Garante dispone di idonee risorse strumentali e fa riferimento all'Ufficio Diritti e Partecipazione.

4 Rimborsi

La carica di Garante è gratuita. Al Garante può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso di spese documentate nel limite massimo da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.

5 Modalità di presentazione delle candidature

1. La domanda di presentazione della candidatura deve essere presentata, dai soli soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente punto 1, mediante apposita istanza indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e corredata dal proprio *curriculum*.
2. Nella medesima domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e pertanto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, L. 183/2011), consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
 - le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) con indicazione della residenza, domicilio, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
 - il possesso della cittadinanza italiana;
 - il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
 - l'immunità da precedenti penali o le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali in corso;
 - il titolo di studio posseduto;
 - l'inesistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento,

- l'accettazione senza riserve delle condizioni contenute nel presente avviso, nonché del Regolamento istitutivo del Garante, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 06/07/2020;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che il conferimento degli stessi è obbligatorio per il corretto svolgimento della selezione e sarà trattato, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

1. curriculum vitae in formato europeo, nel quale devono essere in particolare evidenziate precedenti esperienze nel campo dei diritti umani ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena ovvero nei centri di servizio sociale;
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

La domanda di presentazione e il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato.

4. La presentazione della candidatura, insieme alla documentazione richiesta ai precedenti punti 1 e 2, deve essere inserita in un plico chiuso che dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: **“avviso pubblico: presentazione delle candidature relative alla nomina del garante dei diritti delle persona private o limitate nella libertà personale del Comune di Padova”**.

Il plico può essere:

- spedito tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Padova – Ufficio Protocollo Generale, Palazzo Moroni via Municipio 1, 35122 Padova;
- consegnato a mano presso il sopracitato Ufficio Protocollo Generale aperti con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:30;
- inviato da posta certificata al seguente indirizzo di posta certificata del Comune: gabinettosindaco@pec.comune.padova.it. In tal caso l'oggetto della mail deve essere: “avviso pubblico: presentazione delle candidature relative alla nomina del garante dei diritti delle persona private o limitate nella libertà personale del Comune di Padova”.

La domanda ed i relativi allegati dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15 settembre 2020.

6 Pubblicità ed informazione

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all'albo pretorio dell'ente per almeno 15 giorni ed inserimento del relativo contenuto nel sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso ai sensi della Legge 241/1990. I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso pubblico, si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

7 Informativa ai sensi art. 13 GDPR 679/16 – Regolamento Protezione Dati Personali

In base al Regolamento 2016/679/UE e del D. lgs. N.196/2003 così come modificato dal D. lgs. N.101/2018, si informa che i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento degli atti amministrativi relativi e degli eventuali procedimenti connessi.

Titolare del trattamento dati:

il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it

Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it .

Responsabile del trattamento:

il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita Luciano, Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail gabinetto.sindaco@comune.padova.it – Pec: gabinettosindaco@pec.comune.padova.it.

Responsabile protezione dati:

Il Responsabile della Protezione dei dati è IPSLab srl, Contrà Porti 16, 36100 Vicenza, e-mail info@ipslab.it – Pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalità e base giuridica del trattamento:

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto della presente manifestazione di interesse (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Periodo conservazione dei dati:

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

Il Comune di Padova conserva la documentazione in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione:

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione della richiesta di cui l'Associazione è parte interessata. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di procedere come previsto nel presente bando/avviso.

Diritti dell'interessato:

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Atto. La presentazione della domanda implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'Associazione, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Contatti

Comune di Padova - Settore Gabinetto del Sindaco

Tel: 0498205211/2

gabinetto.sindaco@comune.padova.it

gabinettosindaco@pec.comune.padova.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Fiorita Luciano

Allegato A: domanda per candidatura Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale

**Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale**

di P A D O V A

OGGETTO: Candidatura per la nomina a Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____,
residente a _____ (cap _____), in Via _____
n. _____ telefono _____ cellulare _____
e-mail _____ Pec _____

P R E S E N T A

la propria candidatura per la nomina a Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale.

A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

D i c h i a r a

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4. di possedere il seguente titolo di studio
5. che non sussistono cause ostative alla carica come previste dall'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 49 del 06/07/2020;
6. di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente;

Dichiara inoltre:

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico disciplinante la presente procedura;

- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito (solo se diverso da quello di residenza):
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che il conferimento degli stessi è obbligatorio per il corretto svolgimento della selezione e sarà trattato, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Luogo e data _____

Firma _____
(firma autografa non autenticata)

ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.



Comune di Padova

**REGOLAMENTO
SUL GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE
PRIVATE O LIMITATE
NELLA LIBERTÀ PERSONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 06/07/2020

INDICE

Art. 1 Oggetto e fonti	pag.3
Art. 2 Funzioni e azioni del Garante, soggetti con cui si relaziona e suo <i>status</i> giuridico	pag.3
Art. 3 Requisiti e incompatibilità	pag. 3
Art. 4 Presentazione delle candidature e modalità di elezione	pag. 4
Art. 5 Decadenza, dimissioni e revoca	pag. 4
Art. 6 Entrata in vigore	pag. 4

Art. 1 - Oggetto e fonti

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti procedurali e amministrativi relativi all'elezione e all'attività del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale (di seguito: Garante), in attuazione di quanto previsto dall'art. 73 dello Statuto comunale.

Art. 2 - Funzioni e azioni del Garante, soggetti con cui si relaziona e suo status giuridico

1. Il Garante opera a favore delle persone private o comunque limitate nella libertà personale ospitate in strutture ubicate nell'ambito del territorio di propria competenza e domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Padova; egli ne tutela i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile nonché la fruizione dei servizi. Nello specifico, tenuto conto della loro condizione di restrizione, il Garante, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune, promuove il diritto alla salute delle persone private o limitate nella libertà personale, nonché gli altri diritti fondamentali quali quello alla formazione, al lavoro, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva, alle relazioni familiari e sociali con il territorio.

2. Il Garante riceve da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e sull'eventuale violazione o parziale attuazione dei diritti dei detenuti e si rivolge alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. In ogni caso i detenuti e gli internati hanno diritto ad avere colloqui e a scambiare corrispondenza con il Garante, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii..

3. Il Garante svolge altresì un'azione di sensibilizzazione, promuovendo e/o realizzando iniziative sul tema delle condizioni di detenzione, dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione delle pene detentive, nonché della funzione reintegrativa delle stesse, nel più ampio quadro del rapporto tra carcere, società esterna e territorio.

4. Il Garante si rapporta con regolarità con le persone private o limitate nella libertà personale di cui al comma 1 del presente articolo e visita i luoghi in cui queste ultime si trovano; si rapporta inoltre sistematicamente con le Associazioni, gli Enti, le Autorità e, in generale, con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano delle persone di cui al comma 1 del presente articolo e può richiedere in qualsiasi momento un confronto con gli Organi del Comune sulle materie di propria competenza. Il Garante può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, ai sensi dell'art 67 comma 1 lett. I-bis della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii..

5. Il Garante relaziona annualmente al Consiglio comunale in merito alla propria attività e trasmette al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre.

6. Il Garante opera in piena libertà ed indipendenza, non essendo soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica o funzionale.

7. Gli aspetti organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono oggetto di apposita disciplina approvata dalla Giunta comunale. Il Garante dispone di idonee risorse strumentali e fa riferimento all'Ufficio Diritti e Partecipazione.

8. L'Ufficio del Garante è gratuito. Al Garante può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso di spese documentate nel limite massimo da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 3 - Requisiti e incompatibilità

1. Possono svolgere il compito di Garante persone di comprovata competenza nel campo giuridico e/o dei diritti umani e/o delle scienze sociali o di provata esperienza nel campo educativo, oppure della formazione o della tutela dei diritti o nelle attività sociali delle attività solidali, delle marginalità sociali e dell'inclusione sociale.

2. Si applicano al Garante le stesse cause di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale. La carica di Garante è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività che nei fatti pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l'autonomia, l'indipendenza e l'efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ufficio o che, a qualsiasi titolo, possa costituire conflitto di interesse. Si annoverano

tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica, dell'amministrazione penitenziaria, l'esercizio della professione forense. Nel caso in cui il Garante faccia parte di Associazioni o di Enti del Terzo settore che operano a favore delle persone private o limitate nella libertà personale non potrà, durante il mandato, svolgere attività riguardante soggetti detenuti o accedere al carcere come rappresentante dell'Associazione di appartenenza.

Art. 4 - Presentazione delle candidature e modalità di elezione

1. A cura del competente Settore comunale viene redatto apposito avviso contenente i requisiti, il termine di presentazione e l'invito a presentare la propria candidatura per l'elezione del Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale.
2. All'avviso di cui al comma precedente viene data adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, su iniziativa del Settore di cui al comma 1.
3. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3 possono presentare, nei termini indicati dall'avviso, la propria candidatura mediante apposita istanza indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e corredata dal proprio *curriculum*.
4. Dopo l'istruttoria da parte del Settore competente le candidature pervenute, corredate dai relativi *curricula*, sono esaminate dai Capigruppo Consiliari, che provvedono all'individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, da proporre al Consiglio comunale per l'elezione.
5. Il Garante è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo candidato e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta dal comma precedente, il procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella seduta successiva del Consiglio e, qualora anche in questa seduta nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, si procede ad una nuova votazione nella seduta successiva; in occasione di questa terza seduta per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme in materia di procedure di votazione/elezione contenute nel vigente regolamento del Consiglio comunale.
8. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

Art. 5 - Decadenza, dimissioni e revoca

1. La sopravvenienza nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità, rilevabile da chiunque, determina la decadenza del Garante dalla carica. Entro venti giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza il Consiglio comunale contesta tale circostanza al Garante, il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare osservazioni e memorie. Il Consiglio comunale delibera sulla decadenza nei successivi venti giorni.
2. Le dimissioni dall'Ufficio di Garante, indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, sono efficaci dal momento in cui vengono assunte al Protocollo Generale del Comune.
3. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La revoca avviene con deliberazione del Consiglio comunale adottata su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio comunale stesso. Il predetto Consiglio delibera sulla proposta di revoca in seduta segreta, con votazione segreta e con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Il Garante dichiarato decaduto, dimessosi o revocato ai sensi dei commi precedenti, cessa dalle sue funzioni. In tale eventualità si fa luogo all'elezione di un nuovo Garante con la procedura descritta all'articolo 4.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 136 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessora Francesca Benciolini, che illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri e, relativamente all'allegato Regolamento, presenta un autoemendamento ed dichiara di accogliere l'emendamento depositato.

Signori Consiglieri

- L'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e che l'art. 13 del medesimo decreto legislativo conferisce ad esso tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze;
- ritenuto che le persone private o limitate nella libertà personale presenti nel territorio comunale siano da considerarsi parte integrante della comunità cittadina e in quanto tali, pur essendo in uno stato di restrizione o limitazione, siano titolari di diritti che vanno esercitati, e, nel caso, adeguatamente tutelati nell'ambito delle funzioni e competenze dell'ente verso la propria popolazione;
- considerato, inoltre, che il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena, non soltanto rientrano fra i doveri istituzionali dell'ente locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;
- l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;
- sul territorio nazionale esistono da tempo, Garanti regionali, provinciali e comunali, le cui funzioni sono definite nei relativi atti istitutivi;
- i Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie;
- nel territorio cittadino sussistono due strutture penitenziarie (la Casa Circondariale di Padova e la Casa di Reclusione) più grandi del Triveneto con una sezione di semiliberi;
- l'emergenza legata al diffondersi della pandemia del nuovo coronavirus (COVID-19), anche a Padova, ha portato nuove difficoltà per il sistema penitenziario, legate soprattutto al numero dei detenuti;

RITENUTO pertanto necessario approvare un regolamento ove siano disciplinati gli aspetti procedurali e amministrativi relativi all'elezione e all'attività del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale;

VISTI:

- l'art. 27 c. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che afferma il principio della funzione rieducativa della pena;
- l'art. 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
- gli artt. 18 e 67 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 e s.m.i. (Ordinamento penitenziario);
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/0090 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento - sezione strategica 2020 - 2022 - sezione operativa 2020 - 2022, il quale riporta il seguente obiettivo strategico "Realizzare progetti e favorire le iniziative della società civile nell'ambito dei diritti umani e della pace", richiamato poi nel capitolo "Programmi" della Sezione Operativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/0091 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0858 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020 - 2022;

PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in parte narrativa:

1. di approvare il Regolamento sul Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;
2. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

23/06/2020

Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Fiorita Luciano

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

23/06/2020

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/06/2020

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Barzon, Cavatton, Tarzia, Gabelli, Ferro, Moschetti e Ruffini. Replica l'Assessora Benciolini.

Nel corso della discussione **entrano** i Consiglieri Lonardi, Cappellini e Meneghini ed **esce** la Consigliera Pellizzari – presenti n. 25 componenti del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta all'ordine del giorno come risulta modificata nell'allegato Regolamento per effetto dell'autoemendamento e dell'emendamento accolto.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta l'unanimità di voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 10/07/2020 al 24/07/2020, è divenuta esecutiva in data 20/07/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo